

I697B - RICICLAGGIO DELLE BATTERIE ESAUSTE-RIDETERMINAZIONE SANZIONE

Provvedimento n. 22718

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 agosto 2011;

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il proprio provvedimento n. 19814 del 29 aprile 2009, di chiusura dell'istruttoria I697 - *Riciclaggio delle batterie esauste*, con il quale è stato deliberato: *i)* che le condotte adottate dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi – COBAT, consistenti in disposizioni contrattuali che hanno disincentivato attività di raccolta e riciclaggio indipendenti rispetto a quelle amministrate dal Consorzio, anche tramite la compartimentazione dei mercati rilevanti, nonché determinato di fatto il mantenimento dello *status quo* sul mercato nazionale del riciclaggio, costituiscono violazioni dell'articolo 81 del Trattato CE; *ii)* che la condotta posta in essere dalle sei società attive nel riciclaggio di batterie al piombo esauste e parti del procedimento, Ecobat S.p.A., Ecolead S.r.l., ESI-Ecological Scrap Industry S.p.A., ME.CA. Lead Recycling S.p.A., Piombifera Bresciana S.p.A. e Piomboleghe S.r.l., consistente nella determinazione congiunta delle rispettive quote di approvvigionamento, nonché nell'adozione di politiche comuni finalizzate ad evitare mutamenti delle condizioni commerciali che ne avrebbero ridotto le rilevanti entrate economiche, costituisce una violazione dell'articolo 81 del Trattato CE;

CONSIDERATO che per le suddette violazioni accertate, in ragione della gravità e durata delle infrazioni, è stata disposta, a carico del Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi – COBAT e delle società Ecobat S.p.A., Ecolead S.r.l., ESI-Ecological Scrap Industry S.p.A., ME.CA. Lead Recycling S.p.A., Piombifera Bresciana S.p.A. e Piomboleghe S.r.l., l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nella misura indicata nella seguente tabella:

COBAT	€ 4.400.000
Ecobat S.p.A.	€ 4.588.350
Ecolead S.r.l.	€ 545.000
ESI-Ecological Scrap Industry S.p.A.	€ 903.500
ME.CA. Lead Recycling S.p.A.	€ 994.500
Piombifera Bresciana S.p.A.	€ 1.306.500
Piomboleghe S.r.l.	€ 608.400

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 20 maggio 2011, n. 3013, con cui sono stati accolti in parte gli appelli presentati dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi – COBAT e dalle società Ecobat S.p.A., ESI-Ecological Scrap Industry S.p.A., ME.CA. Lead Recycling S.p.A., Piombifera Bresciana S.p.A. e Piomboleghe S.r.l.;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza del Consiglio di Stato, che, in parziale accoglimento del ricorso di COBAT, ha disposto l'annullamento del summenzionato provvedimento per la parte relativa alla quantificazione della sanzione irrogata al medesimo Consorzio, osservando in particolare che *"l'Autorità non ha tenuto conto del fatturato annuale, ma delle riserve patrimoniali complessive accumulate nel corso degli anni e pari a 21,7 milioni di euro, a fronte delle quali è stata irrogata una sanzione di 4,4 milioni di euro. La sanzione è dunque stata quantificata in una percentuale che supera il 20%, ed inoltre calcolata su una base più ampia del fatturato annuale"*;

VISTO, altresì, che il Consiglio di Stato ha rimesso alla stessa Autorità il compito di ricalcolare la sanzione irrogata a COBAT in misura percentuale non superiore al limite legale, e rapportata al fatturato realizzato dal Consorzio nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida;

VISTA, inoltre, la motivazione della sentenza del Consiglio di Stato, che, in parziale accoglimento dei ricorsi delle società Ecobat S.p.A., ESI-Ecological Scrap Industry S.p.A., ME.CA. Lead Recycling S.p.A., Piombifera Bresciana S.p.A. e Piomboleghe S.r.l., ha altresì disposto l'annullamento del summenzionato provvedimento per la parte relativa alla quantificazione della sanzione irrogata alle medesime società, rilevando in particolare che il provvedimento, nella parte sanzionatoria, sia *"viziato da carenza di motivazione, essendovi incertezza assoluta quanto alla base di calcolo e alla percentuale delle sanzioni applicate"*. Infatti, prosegue il giudice, nel provvedimento sarebbero indicati solo i fatturati globali delle imprese sanzionate, realizzati nell'anno 2007, e le sanzioni irrogate, mentre non vi è né indicazione dei fatturati specifici, né delle sanzioni in termini percentuali; di conseguenza, *"la lettura del provvedimento potrebbe indurre a pensare che le sanzioni siano state applicate sui fatturati globali del 2007, e per COBAT sulla riserva patrimoniale, ma i risultati, se si traducono le sanzioni in termini percentuali sulla base di tali elementi, sono*

paradossali, risultandone percentuali del tutto disomogenee per le imprese sanzionate, senza alcuna razionale giustificazione"; se, invece, prosegue la sentenza, la base di calcolo non è stata il fatturato globale del 2007 bensì il fatturato specifico, allora *"tale elemento avrebbe dovuto essere indicato nel provvedimento, per consentire ai destinatari di comprendere in che percentuale la sanzione era stata applicata"*. A detta del giudice, il provvedimento va inoltre stigmatizzato perché avrebbe preso a base i fatturati del 2007 anziché quelli del 2008, in quanto ultimo esercizio anteriore all'adozione del provvedimento sanzionatorio;

VISTA, infine, la motivazione della sentenza relativamente ai diversi trattamenti sanzionatori da applicare ai singoli riciclatori, ed in particolare laddove la medesima sentenza ha ritenuto che, con riferimento alle società ME.CA. Lead Recycling S.p.A., Piomboleghe S.r.l. ed ESI-Ecological Scrap Industry S.p.A., la misura della sanzione dovrà essere rideterminata individuando con congrua motivazione la base di calcolo e la percentuale base, con successiva applicazione dell'unica aggravante contestata (la durata dell'illecito); inoltre, quanto alla società Ecobat S.p.A. il giudice ha rilevato che la relativa sanzione dovrà essere rideterminata dall'Autorità secondo i criteri indicati dal Collegio, individuando con congrua motivazione la base di calcolo e la percentuale base, con successiva applicazione delle due aggravanti contestate (ruolo direttivo e durata dell'illecito); quanto alla società Piombifera Bresciana S.p.A., il giudice evidenzia che la sanzione andrà rideterminata in base ai criteri suindicati, scegliendo una percentuale congrua in confronto alle percentuali applicate alle altre imprese sanzionate. Da ultimo, quanto alla società Ecolead S.r.l., in difetto di costituzione in appello di quest'ultima, il giudice ha evidenziato come restino salvi i poteri di autotutela dell'Autorità, la quale, nel rideterminare la sanzione per gli altri sei soggetti, valuterà se rideterminarla anche per Ecolead S.r.l. alla luce dei criteri generali indicati;

CONSIDERATO che la rideterminazione della sanzione da comminare al Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi – COBAT e alle società Ecobat S.p.A., Ecolead S.r.l., ESI-Ecological Scrap Industry S.p.A., ME.CA. Lead Recycling S.p.A., Piombifera Bresciana S.p.A. e Piomboleghe S.r.l., per la violazione accertata con provvedimento n. 19814 del 29 aprile 2009, deve avvenire in contraddittorio con le parti;

RITENUTA, pertanto, in ottemperanza alla suddetta decisione del Consiglio di Stato, la necessità di disporre l'avvio di un'istruttoria al fine di procedere alla rideterminazione della sanzione da irrogare per le violazioni accertate;

DELIBERA

a) l'avvio di un'istruttoria nei confronti del Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi – COBAT e delle società Ecobat S.p.A., Ecolead S.r.l., ESI-Ecological Scrap Industry S.p.A., ME.CA. Lead Recycling S.p.A., Piombifera Bresciana S.p.A. e Piomboleghe S.r.l.;

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "Industria e Servizi" di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il dottor Emilio Asaro;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione "Industria e Servizi" di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti o da persone da essi delegate

e) che il procedimento deve concludersi entro il 2 dicembre 2011.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà